

(N. 1201)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, PIERALLI, VITALE, MARGHERI, ANTONIAZZI, BONAZZI, BAIARDI, CANNATA, GIURA LONGO, PETRARA, POLLINI, POLLIDORO, SEGA e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1985

Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del *fiscal-drag* nel 1985; modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo essere un antico ed eluso dovere di giustizia, rivendicato non solo dalle organizzazioni sindacali, ma dalle associazioni dei quadri, dei dirigenti di azienda, delle imprese minori, del lavoro autonomo e dei pensionati, quello di una rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito. Com'è noto l'accordo tra Governo e forze sociali del 22 gennaio 1983 prevedeva una clausola di salvaguardia a favore di salari e stipendi qualora l'inflazione effettiva fosse risultata inferiore a quella programma (13 per cento), ma nonostante il tetto fosse stato superato (inflazione al 14,9 per cento) e nonostante le retribuzioni avessero perduto in termini reali l'1,2 per cento, il Governo ritenne di non applicare tale clausola sulla base di dati inattendibili poi smentiti dai fatti.

Si aggiunga, inoltre, che nel protocollo d'intesa del 1984 c'è un esplicito impegno del Governo che così recita: « Per il 1985 si provvederà a rettificare in relazione all'inflazione che effettivamente si verificherà per tale anno e, in ogni caso, entro il limite del tasso di inflazione programmato, gli effetti della progressività dell'imposizione ».

Giova mettere in rilievo che sin dai primi dati emerge uno spostamento significativo fra l'incremento dei redditi da lavoro dipendente e l'aumento del prelievo fiscale (anche per il 1984 le ritenute per il settore privato sono cresciute del 13,9 per cento), e che quindi sia del tutto inadeguato ad evitare il fenomeno del drenaggio fiscale l'intervento previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel dibattito parlamentare sviluppatosi sia al Senato che alla Camera sulle norme del « pacchetto Visentini » unanime è stato l'impegno delle forze politiche ad attuare per il 1985 le misure oggetto della presente proposta di legge. Il nostro disegno di legge consta di tre articoli: il primo intende so-

stituire completamente il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984 n. 887; il secondo è relativo alla copertura; il terzo all'entrata in vigore della legge. Per questi motivi confidiamo in una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dai seguenti:

« Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la detrazione di imposta di lire 96.000, prevista dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 597, è elevato a lire 120.000, se il reddito complessivo netto non supera lire 12 milioni, e quella di lire 36.000 è elevata a lire 48.000, se lo stesso reddito supera detto importo; le detrazioni d'imposta previste dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono così elevate:

al punto 1) da lire 240.000 a lire 288.000;

al punto 2) da lire 18.000 a lire 24.000 per un figlio, da lire 36.000 a lire 48.000 per due figli, da lire 54.000 a lire 72.000 per tre figli, da lire 72.000 a lire 96.000 per quattro figli, da lire 102.000 a lire 132.000 per cinque figli, da lire 144.000 a lire 180.000 per sei figli, da lire 186.000 a lire 228.000 per sette figli, da lire 276.000 a lire 324.000 per otto figli, da lire 114.000 a lire 136.000 per ogni altro figlio.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono così elevate:

alla lettera *a*) da lire 252.000 a lire 300.000;

alla lettera *b*) da lire 18.000 a lire 24.000;

alla lettera *c*) da lire 324.000 a lire 384.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 10.800.000;

da lire 276.000 a lire 336.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 10.800.000, ma non a 12 milioni di lire;

da lire 156.000 a lire 192.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 14.400.000 lire;

da lire 84.00 a lire 102.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.400.000, ma non a lire 18 milioni;

da lire 60.000 a lire 72.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 18 milioni, ma non a lire 19.200.000.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono elevate da lire 200.000 a lire 240.000, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 7.200.000; ovvero da lire 100.000 a lire 120.000 se tale reddito è superiore a lire 7.200.000 ma non a lire 14.400.000.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

<i>Reddito</i> (Scaglioni in milioni di lire)	<i>Aliquota</i> %
Fino a 13,5	18
Oltre 13,5 fino a 29	27
Oltre 29 fino a 36	35
Oltre 36 fino a 45	37
Oltre 45 fino a 60	41
Oltre 60 fino a 120	47
Oltre 120 fino a 250	56
Oltre 250 fino a 500	62
Oltre 500	65 ».

Art. 2.

All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel medesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.